



Direzione: DIREZIONE

Area: ORGANIZZAZIONE UFFICI, SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO, CONFERENZE DI SERVIZI

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00301 del 17/02/2026

Proposta n. 338 del 16/02/2026

Oggetto:

Conclusione positiva della Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli (RI), ID 9875 richiedente Anna Volpetti

Proponente:

Estensore	TORTOLANI VALERIA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	TORTOLANI VALERIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	F. ROSATI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Conclusione positiva della Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli (RI), ID 9875 richiedente Anna Volpetti

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA
RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ed in particolare l'art. 1, comma 590, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-novies è inserito il seguente: «4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026» e l'art. 1, comma 570, che ha stabilito che il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V0001 del 23 giugno 2025, recante: "Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione Tecnologica";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30 giugno 2025, recante: "Delega all'ing. Luca Marta, Direttore ad interim dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO, inoltre, l'art. 16 del decreto legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle "Conferenza permanente e Conferenze regionali";

VISTI gli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., che disciplinano le modalità di convocazione e di funzionamento della Conferenza regionale prevista dall'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento della Conferenza regionale di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 16/2017, adottato con Atto di Organizzazione del Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio n. A00292 del 18/12/2017, come modificato con

Atto di Organizzazione n. A00240 del 22/06/2018 e con Atto di Organizzazione n. A00188 del 08/02/2021;

PREMESSO che:

- l'ing. Roberto Regni, con nota acquisita al prot. n. 872997 del 04/09/2025, ha richiesto la convocazione della Conferenza regionale, dichiarando i vincoli gravanti sull'immobile oggetto dell'intervento i quali, a seguito dell'istruttoria di competenza, sono stati oggetto di successiva integrazione da parte di questo Ufficio;
- in data 22 gennaio 2026 si è tenuta in modalità videoconferenza la riunione della Conferenza decisoria, in forma simultanea ed in modalità sincrona, convocata con nota prot. n. 1269610 del 30/12/2025;
- alla seduta della Conferenza regionale hanno partecipato: per l'USR, la dott.ssa Valeria Tortolani, quale Presidente designato per la seduta; per la Regione Lazio, il dott. Emanuele Faiola; per l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, l'ing. Cesare Crocetti; per il Comune di Accumoli, il geom. Giancarlo Guidi. Hanno, inoltre, preso parte alla riunione per l'USR, la dott.ssa Martina Mei, con funzioni di Segretario e l'istruttore della pratica, l'ing. Primo Desideri; per l'istante, il tecnico di parte, l'ing. Gabriele Ranieri in sostituzione dell'ing. Roberto Regni;
- in sede di Conferenza regionale dovevano essere acquisiti i pareri in merito a:

ENTE	CONDONO	INTERVENTO
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (D.Lgs. n. 42/2004)	
Regione Lazio		Autorizzazione sismica* (D.P.R. n. 380/2001)
Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	Nullaosta (L. n. 394/1991)	Valutazione di incidenza ambientale (D.P.R. n. 357/1997)
Comune di Accumoli	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (D.Lgs. n. 42/2004)	Conformità urbanistico-edilizia (D.P.R. n. 380/2001)
	Definizione condono edilizio (D.P.R. n. 380/2001)	
* L'autorizzazione sismica non è oggetto della presente Conferenza regionale ai sensi dell'art. 67 del TUR		

VISTO il verbale della riunione, prot. n. 0086380 del 28/01/2026, allegato alla presente determinazione dal quale risulta che sono pervenuti **dall'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga**, con nota prot. n. 0037822 del 15/01/2026, **PARERE FAVOREVOLE, con prescrizioni**, in ordine alla procedura di **Valutazione di incidenza ambientale in fase di screening** ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 354/1997, nonché **NULLAOSTA** ai fini della definizione del condono edilizio prot. n. 1045 del 01/04/1986;

VISTI i pareri successivamente espressi;

- **dal Comune di Accumoli**, con nota prot. n. 0065833 del 22/01/2026, sono stati trasmessi:

- **PARERE FAVOREVOLE, con condizioni e prescrizioni**, in ordine all'intervento di ricostruzione nonché **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla definizione del condono edilizio prot. n. 1045/1986 ai sensi della L. n. 47/1988;
- **PARERE DI CONFORMITA'PAESAGGISTICA, con prescrizioni**, in ordine alla definizione del condono edilizio prot. n. 1045/1986 di cui alla **Relazione tecnica illustrativa per l'autorizzazione paesaggistica**;
- **dalla Regione Lazio – Direzione generale – Area Coordinamento, autorizzazioni, PNRR e supporto investimenti**, con prot. n. 0163299 del 16/02/2026, **Nota, con prescrizioni**, in ordine all'autorizzazione sismica, con la quale è stato trasmesso **PARERE FAVOREVOLE, con condizioni**, in ordine alla **Valutazione di incidenza ambientale in fase di screening** ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 reso **dalla Direzione regionale programmazione economica, fondi, europei, e patrimonio naturale – Area protezione e gestione della biodiversità**, con nota prot. n. 0159998 del 16/02/2026;

VISTO il Regolamento della Conferenza regionale, il quale dispone:

- all'art. 5 comma 7, che si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli enti o amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale, e alla tutela ambientale, il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la posizione dell'amministrazione rappresentata o non abbia trasmesso il parere entro la data fissata per la riunione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non costituenti oggetto del procedimento;
- all'art. 6, comma 1, che la determinazione di conclusione del procedimento, adottata dal presidente della Conferenza sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza di enti e amministrazioni coinvolte;
- all'art. 6, comma 2, che tale determinazione è adottata in base alla maggioranza delle posizioni espresse dai rappresentanti unici. In caso di parità tra le posizioni favorevoli e le posizioni contrarie, il Presidente della Conferenza assume la determinazione motivata di conclusione avuto riguardo alla prevalenza degli interessi da tutelare;

DATO ATTO che relativamente all'autorizzazione paesaggistica, il Ministero della Cultura – Soprintendenza Abap per l'area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti, non ha formalmente espresso la propria posizione e l'assenso si intende, pertanto, acquisito senza condizioni ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento della Conferenza regionale;

PRESO ATTO dei pareri espressi, sopra richiamati ed allegati alla presente determinazione;

TENUTO CONTO delle motivazioni sopra sinteticamente espresse e richiamate;

DETERMINA

1. Di concludere positivamente la Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e

ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli (RI), ID 9875 richiedente Anna Volpetti con le seguenti **condizioni e prescrizioni**:

- **prescrizioni** di cui alla **Valutazione di incidenza ambientale in fase di screening** resa dall'**Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga** ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 in ordine all'intervento di ricostruzione;
- **condizioni e prescrizioni** di cui al **Parere favorevole** in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento nonché di cui al **Parere di conformità paesaggistica** entrambi resi dal **Comune di Accumoli**;
- **condizioni** di cui al **Parere favorevole** reso dalla **Regione Lazio - Direzione regionale programmazione economica, fondi, europei, e patrimonio naturale – Area protezione e gestione della biodiversità** in ordine alla procedura di Valutazione di incidenza ambientale in fase di screening.

2. Di applicare, relativamente alla posizione assunta dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Abap per l'area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti in ordine all'autorizzazione paesaggistica, l'art. 5 comma 7 del Regolamento della Conferenza regionale riportato in premessa.

3. Di dare atto che la presente determinazione, unitamente al verbale della Conferenza regionale ed agli atti di assenso sopra menzionati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nullaosta od altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni interessate la cui efficacia decorre dalla data di notifica della presente determinazione.

4. Ai fini di cui sopra, copia della presente determinazione è trasmessa in forma telematica alle amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.

5. La presente determinazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue all'approvazione unanime da parte di tutte le amministrazioni coinvolte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Lazio, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità e con i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Ing. Luca Marta



VERBALE

CONFERENZA REGIONALE

Istituita ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189

Riunione in videoconferenza del 22 gennaio 2026

OGGETTO: Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli (RI), ID 9875 richiedente Anna Volpetti

VINCOLI E PARERI

ENTE	CONDONO	INTERVENTO
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (D.Lgs. n. 42/2004)	
Regione Lazio		Autorizzazione sismica* (D.P.R. n. 380/2001)
		Valutazione di incidenza ambientale (D.P.R. n. 357/1997)
Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	Nullaosta (L. n. 394/1991)	Nullaosta (L. n. 394/1991)
Comune di Accumoli	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (D.Lgs. n. 42/2004)	Conformità urbanistico-edilizia (D.P.R. n. 380/2001)
	Definizione condono edilizio (D.P.R. n. 380/2001)	
* L'autorizzazione sismica non è oggetto della presente Conferenza regionale ai sensi dell'art. 67 del TUR		

Il giorno 22 gennaio 2026, alle ore 11.15 a seguito di convocazione prot. n. 1269610 del 30/12/2025, si è riunita la Conferenza regionale decisoria, istituita ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, in forma simultanea e in modalità sincrona.

Dato atto che sono stati regolarmente convocati e risultano presenti:

ENTE	NOME E COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
Regione Lazio	dott. Emanuele Faiola	X	



Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	ing. Cesare Crocetti	X	
Comune di Accumoli	Geom. Giancarlo Guidi	X	

Assolve le funzioni di Presidente della Conferenza Regionale, la dott.ssa Valeria Tortolani, designata per la seduta con nota prot. n. 0059451 del 21 gennaio 2026. Sono, inoltre, presenti per l'USR Lazio, la dott.ssa Martina Mei, che assolve le funzioni di Segretario nonché l'istruttore della pratica, l'ing. Primo Desideri; per l'istante, il tecnico di parte, l'ing. Gabriele Ranieri in sostituzione dell'ing. Roberto Regni.

Il Presidente constatata la presenza dei rappresentanti come sopra indicati dichiara la Conferenza validamente costituita e comunica che:

- per mero errore materiale, nella nota di convocazione è stato chiesto all'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga di esprimersi anche in ordine al Nullaosta ai sensi dell'art. 13 della L. n. 394/1991 in ordine al progetto di ricostruzione, nel caso in esame, non necessario trattandosi di intervento conforme;
- per l'intervento in esame, sono pervenuti:
 - **dal Comune di Accumoli**, con nota prot. n. 0011450 del 08/01/2026, **Richiesta di integrazioni documentali**, alla quale il tecnico di parte ha dato riscontro con nota prot. n. 0032951 del 14/01/2026;
 - **dall'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga**, con nota prot. n. 0037822 del 15/01/2026, **PARERE FAVOREVOLE, con prescrizioni**, in ordine alla procedura di **Valutazione di incidenza ambientale in fase di screening** ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 354/1997, nonché **NULLAOSTA** ai fini della definizione **del condono edilizio prot. n. 1045 del 01/04/1986**;

La documentazione della pratica in oggetto è rinvenibile nella piattaforma BOX all'indirizzo <https://regionelazio.box.com/v/ANNAVOLPETTI>, accessibile con la password ANNA9875;

Viene, quindi, data la parola ai rappresentanti, per le rispettive valutazioni:

- **il rappresentante dell'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga** conferma i pareri resi e sopra richiamati;
- **il rappresentante della Regione Lazio** riferisce che non appena conclusa l'istruttoria da parte della Area regionale competente provvederà a trasmettere la Valutazione di incidenza ambientale richiesta;
- **il rappresentante del Comune di Accumoli esprime PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **definizione del condono edilizio e PARERE FAVOREVOLE di compatibilità paesaggistica**; per quanto riguarda l'intervento di ricostruzione, trattandosi di progetto conforme, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **conformità urbanistica ed edilizia** dell'intervento; preannuncia che i pareri espressi saranno trasmessi, in tempi brevi, anche formalmente.

Il Presidente richiama quindi:

- il comma 4 dell'art. 5 del Regolamento della Conferenza regionale, secondo il quale i lavori della Conferenza si concludono non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di convocazione, in cui il progetto o l'intervento è posto all'esame della Conferenza per la prima volta. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;



- il comma 7 dell'art. 5 del Regolamento della Conferenza regionale, secondo il quale si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli enti o amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale, e alla tutela ambientale, il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, entro la data fissata per la non abbia espresso la posizione dell'amministrazione rappresentata o non abbia trasmesso il parere riunione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non costituenti oggetto del procedimento.

Il presente verbale viene trasmesso in data odierna alle amministrazioni presenti per eventuali osservazioni e/o integrazioni e diviene efficace a seguito di sottoscrizione da parte del Presidente e protocollazione. Lo stesso sarà, altresì, reso disponibile nella piattaforma BOX.
Alle ore 11.30 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Conferenza.

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

Dott.ssa Valeria Tortolani

Dott.ssa Martina Mei

Ing. Primo Desideri



REGIONE LAZIO

Dott. Emanuele Faiola

**ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO
E MONTI DELLA LAGA**

Ing. Cesare Crocetti

COMUNE DI ACCUMOLI

Geom. Giancarlo Guidi

**AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE****Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio**

Prot. 2026/ 407

Pos. UT-RAU- EDLZ 3051 (Indicare sempre nella risposta)

Assergi, lì 15/01/2026

All'U.S.R. Lazio

PEC: conferenzeusr@pec.regione.lazio.it

Alla Regione Lazio

Dirigente Area Coordinamento autorizzazioni, PNRR e supporto investimenti

PEC: conferencediservizi@pec.regione.lazio.it

Alla Regione Lazio - Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali

PEC: vinca@pec.regione.lazio.it

Al Comune di Accumoli (RI)

PEC: comune.accumoli@pec.it

Sig.ra Anna Volpetti

c/o Ing. Roberto Regni

PEC: roberto.regni@ingpec.eu

p.c.:

Al Raggruppamento Carabinieri Parchi

Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

PEC: faq42613@pec.carabinieri.it

Trasmessa via PEC al Nucleo Carabinieri "Parco" di Amatrice

PEC: fri42614@pec.carabinieri.it

OGGETTO: convocazione Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli (RI), ID 9875 richiedente Anna Volpetti. Loc. Fonte del Campo – **Parere sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (artt. 5, co. 7 del D.P.R. 357/1997 e ss. mm. ii) e Nulla Osta ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/1991**

Rif. U.S.R. Lazio Prot. U.1269610 del 30-12-2025

IL DIRETTORE

- **VISTA** la convocazione della Conferenza di Servizi Regionale pervenuta con la nota in riferimento, acquisita agli atti dell'Ente in data 30-12-2025 con prot. n. 13204;
- **PRESO ATTO** della pubblicazione del Piano per il Parco nella G.U. della Repubblica italiana, parte II, n.124 del 22 ottobre 2020;
- **VISTA** la Zonazione e la normativa di attuazione del Piano per il Parco;
- **VISTA** la Legge 06.12.91 n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il D.P.R. 05.06.95 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- **VISTO** lo Statuto del Parco adottato con D.M. dell'Ambiente del 16.10.2013, n.0000283;
- **VISTO** il D.P.R. 357/97 e ss.mm. e ii.,
- **VISTO** il D.Lgs. 30/03/01, n.165, art.4;
- **VISTA** la Legge 07/08/90, n.241 e ss.mm.ii.;
- **VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (G.U. n. 303 del 28/12/2019)
- **VISTA** la D.G.R. Lazio n. 612 del 16/12/2011 e la D.G.R. Lazio n. 938 del 27/10/2022
- **VISTA** la Legge n. 157/1992
- **VISTO** il Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso n. 8 del 18 aprile 2005;
- **VISTO** l'art. 64, co. 7 e 8 del Testo Unico della Ricostruzione Privata del Commissario Straordinario della Ricostruzione, secondo cui l'intervento in oggetto, trattandosi di intervento edilizio conforme al preesistente, non necessita di nulla osta dell'Ente Parco, che non viene quindi rilasciato, ai sensi del comma 4 della "Norma Transitoria" delle Norme di Attuazione del Piano per il Parco;
- **CONSIDERATO** che la conferenza regionale è stata convocata anche per la conclusione della domanda di Condonio edilizio L.47/85, inviato al Comune di Accumoli con prot. 1045 del 01/04/1986 intestato all'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero sull'immobile sito nella frazione di Fonte del Campo, censito al Catasto Fabbricati al Fg. 40 Particella 420, riguardante l'aumento di superficie residenziale al piano terra, l'aumento di superficie non residenziale al piano primo;
- **CONSIDERATO** che l'edificio ricade nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT7110128 "Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga" di cui alla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- **RITENUTO** che, data l'ubicazione degli interventi in area urbanizzata, si possono escludere incidenze significative su habitat e specie floristiche di interesse comunitario o conservazionistico;
- **RITENUTO** che, nell'area di riferimento, gli interventi edilizi su edifici eseguiti nei centri urbani o in aree agricole antropizzate, non sono suscettibili di generare significative incidenze negative dirette e/o indirette nei confronti di specie e/o habitat di specie di interesse comunitario di cui alla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- **RITENUTO** che nell'area di riferimento vi possano essere impatti significativi derivanti da interventi edili in aree urbane solo ed esclusivamente per quanto riguarda la chiroterofauna, le cui specie sono tutte di interesse comunitario ai sensi della Direttiva



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Patrimonio Culturale



Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230





92/43/CE "Habitat", nonché per alcune specie di avifauna di interesse conservazionistico con abitudini nidificanti antropofile;

- **CONSIDERATO** che nel caso in esame si possono escludere eventuali impatti negativi significativi sulla chiroterofauna e sull'avifauna di interesse conservazionistico, poiché l'intervento riguarda la ricostruzione di un aggregato edilizio già totalmente demolito, escludendo quindi a priori la possibilità che vi possano essere ambienti interni o esterni idonei a ospitare colonie di svernamento o riproduzione di chiroterofauna o nidificazioni di avifauna;
 - **CONSIDERATO** che:
 - ai sensi dell'art. 11, co. 3 della L. 394/1991, sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat,
 - ai sensi dell'art. 11, co. 3 lett. a) della L. 394/1991, sono vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali;
 - **CONSIDERATO** che ai sensi dell'Allegato B della D.G.R. n. 612 del 16/12/2011, è vietata la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei nidi e dei ricoveri degli uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli, durante il periodo di riproduzione e di dipendenza;
 - **FATTI SALVI** tutti i divieti e obblighi riguardo alla tutela della fauna selvatica di cui alla L. 157/1992;
 - **FATTE SALVE** tutte le normative urbanistiche e ambientali vigenti e tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli enti competenti in materia urbanistica e ambientale, che sono da considerare ulteriori «*opportune misure regolamentari e amministrative*» previste dall'art. 6, co. 1 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" comunque vigenti e che risultano «*conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti*» Natura 2000;
 - **CONSIDERATO** che l'intervento ricade in zona d3 - altre zone di piano urbanistico comunale (artt. 10 e 13 N.d.A.), in cui «*sono ammessi gli interventi, le opere e i manufatti consentiti dalle disposizioni legislative e dagli strumenti urbanistici comunali vigenti*», ai sensi dell'art. 10, co.6 delle Norme di Attuazione del Piano per il Parco;
 - **VERIFICATA** la conformità della domanda di condono edilizio con le previsioni del Piano per il Parco, relativamente alle zone "d3", purché «*previsti dagli stessi strumenti urbanistici*» ai sensi dell'art. 13, co. 2 delle N. d. A. del Piano per il Parco;
 - **VISTA** l'istruttoria tecnica agli atti dell'ufficio;
- per quanto di competenza esprime,

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla **Valutazione di Incidenza Ambientale** di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997, della D.D.G.R. Lazio n. 938 del 27/10/2022 e delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (G.U. n. 303 del 28/12/2019), poiché l'intervento non è suscettibile di generare incidenze negative dirette e/o indirette nei confronti di specie e/o habitat di specie di cui alla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", con particolare riferimento a quelle citate nello Standard Data Form della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 7110128 "Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga", in quanto riguarda la ricostruzione di un aggregato edilizio danneggiato dal sisma e già demolito, da realizzarsi in un'area urbanizzata:

Si dovranno comunque tenere in considerazione le usuali pratiche di cantiere volte alla riduzione dell'inquinamento e indicazioni di carattere generale volte ad eliminare o ridurre i disturbi alla fauna selvatica:

- a) siano utilizzate attrezzature di cantiere, macchine operatrici e automezzi caratterizzati da basse emissioni sonore e gassose, omologati secondo le più recenti norme in materia;
- b) al fine di diminuire l'inquinamento acustico e gassoso si dovranno ottimizzare le fasi esecutive, provvedendo a spegnere i mezzi non utilizzati, a sovrapporre il minor numero possibile di mezzi in attività e limitando l'uso di gruppi elettrogeni, privilegiando, se possibile, la linea elettrica di rete.
- c) nel caso si verificano sversamenti al suolo di oli, carburanti, lubrificanti e altre sostanze analoghe si dovrà intervenire tempestivamente con materiale assorbente e il terreno interessato dovrà essere prelevato e smaltito a norma di Legge;
- d) al termine dei lavori il sito venga bonificato mediante pulizia accurata dell'area interessata, rimuovendo e smaltendo a norma di legge tutti i residui di lavorazione e gli eventuali materiali di rifiuto;
- e) siano preventivamente bagnati il terreno e le strutture prima di compiere operazioni di scavo e di demolizione, onde contenere la formazione di eventuali polveri e proteggere i cumuli di detriti e inerti mediante teli e/o altre barriere fisiche per evitarne la dispersione a causa del vento;
- f) ai fini della tutela della fauna selvatica, nel rispetto dell'art. 11, co. 3 della L. 394/1991, dell'Allegato B della D.G.R. n. 612 del 16/12/2011, della L. 157/1992, e del Regolamento regionale n. 8 del 18 aprile 2005 citati in premessa:
 - si dovranno ispezionare a vista, prima dell'inizio di qualsiasi lavorazione e sempre a inizio giornata, strutture, macchinari, terreni, vegetazione, materiali, vasche, bidoni e in generale qualsiasi zona dell'area di cantiere, che potrebbe essere interessata dalla presenza di esemplari in difficoltà (es. intrappolati in scavi, bidoni, vasche ecc.) e dalla presenza di rifugi riproduttivi (nidi, tane, ecc.), segnalando tempestivamente al Nucleo Carabinieri Parco competente per territorio e all'Ente Parco eventuali rinvenimenti accidentali di fauna selvatica;
 - gli interventi nelle parti esterne e nelle coperture degli edifici dovranno salvaguardare potenziali o accertati siti di nidificazione di avifauna di interesse comunitario e conservazionistico e siti rifugio di chiroterofauna, la cui presenza dovrà essere tempestivamente segnalata al Nucleo Carabinieri Parco competente per territorio e all'Ente Parco;
 - è vietato l'uso di sistemi di illuminazione esterna dal basso verso l'alto e dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 3, co. 3 del Regolamento n. 8 del 18 aprile 2005;

e

RILASCIA il Nulla Osta,

ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/1991,



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Patrimonio Culturale



Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230





per la conclusione della domanda di **Condono edilizio** L.47/85, inviato al Comune di Accumoli con prot. 1045 del 01/04/1986 intestato all'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero sull'immobile sito nella frazione di Fonte del Campo, censito al Catasto Fabbricati al Fg. 40 Particella 420, riguardante l'aumento di superficie residenziale al piano terra, l'aumento di superficie non residenziale al piano primo

II PRESENTE NULLA OSTA È DA VALERSI ESCLUSIVAMENTE SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE DI COMPETENZA, FATTA SALVA OGNI ALTRA DIVERSA COMPETENZA E FATTI SALVI EVENTUALI DIRITTI DI TERZI.

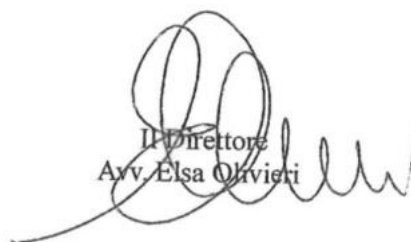
SI COMUNICA CHE IL NULLA OSTA DA PARTE DI QUESTO ENTE, DI CUI ALL'ART. 13 DELLA L. 394/91 SUL PROGETTO DI RICOSTRUZIONE, NON RISULTA NECESSARIO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 64, COMMA 7 E 8 DEL TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA RICOSTRUZIONE E DEL COMMA 4 DELLA "NORMA TRANSITORIA" DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER IL PARCO.

Si comunica che l'istruttore tecnico è l'Ing. Cesare Crocetti (0862/60.52.237 – c.crocetti@gransassolagapark.it).

Il Comune di Amatrice (RI), è pregato di affiggere all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi, il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente e, di provvedere alla restituzione dello stesso, accompagnato dalla notifica di avvenuta pubblicazione.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Avv. Elsa Olivieri



CCR/ccr

Allegati: Copia della richiesta per il C.T.A./C.T.S.



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it



Polo
Patrimonio Culturale

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230





COMUNE DI ACCUMOLI

S.S. n. 4 Via Salaria – km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli
02011 ACCUMOLI (RI)

tel. 0746/80429 fax 0746/80411

www.comune.accumoli.ri.it

comune.accumoli@pec.it

Area IV - Edilizia Privata, Ricostruzione, Urbanistica e Protezione Civile

Spett.le Ufficio Speciale
Ricostruzione Lazio
Area Ricostruzione privata e
Controllo Amministrativo-Contabile
Via Flavio Sabino 27
02100 RIETI

privata.ricostruzione.lazio@pec.regione.lazio.it

Spett.le Ing. Roberto Regni
roberto.regni@ingpec.eu

Sig.ra Anna Volpetti
Per il tramite del professionista incaricato

OGGETTO: Pratica di Ricostruzione ID 9875- Protocollo U.S.R. Lazio Rif. GEDISI n. 12-057001-0000514919-2025- SISMA 2016- Richiesta di contributo per la riparazione/ricostruzione (Ordinanza n.19 e s.m.i.).

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE AGGREGATO EDILIZIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE SITO NEL COMUNE DI ACCUMOLI (RI) - FOGLIO 40 P.LLE 940, 901, 417 SUB. 2, 418, 419 SUB. 3 E 420-FRAZIONE FONTE DEL CAMPO.

Richiedente : ANNA VOLPETTI

PARERE CONFORMITA' EDILIZIA ED URBANISTICA

L'ISTRUTTORE DELLA PRATICA

A SEGUITO della domanda avanzata dalla Sig.ra ANNA VOLPETTI, nata a ROMA il 26.07.1962, residente in Corso Vittorio Emanuele – 00186 ROMA, codice fiscale VLP NNA 62L66 H501P, assunta al protocollo U.S.R. Lazio n. 12-057001-0000514919-2025, per i lavori DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE AGGREGATO EDILIZIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE, AI SENSI DELL'ORDINANZA N.19 DEL 07/04/2017 e ss. mm. ii., DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO LE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA A FAR DATA DAL 24/08/2016 in questo Comune, sull'immobile distinto al catasto al foglio n. 40 mappali n. 940, 901, 417 SUB. 2, 418, 419 SUB. 3 e 420 ubicato in FRAZIONE FONTE DEL CAMPO;

RICHIAMATA l'istanza caricata sul portale Ge.di.si. dal tecnico progettista;

ESAMINATI gli elaborati di progetto presenti nell'archivio comunale;

VISTI gli strumenti urbanistici e le normative vigenti;

VISTI i vincoli cui l'immobile è soggetto;

VISTA l'ordinanza n. 19 e ss. mm. ii. del Commissario Straordinario alla ricostruzione;

VISTO il D. L. 17/10/2016 n°189 art. 3 comma 4.

DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'ABITAZIONE: Foglio n. 40 mappali n. 940, 901, 417 Sub. 2, 418, 419 Sub. 3 e 420 – Zona B/1;

PRESCRIZIONI:

Sono le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, per lo più comprese nella perimetrazione dei centri abitati e fornite di urbanizzazioni; in esse, sono consentite le destinazioni d'uso previste all'articolo 17 delle presenti norme tecniche.

Sono consentiti inoltre interventi di demolizione e ricostruzione, sopraelevazione ed ampliamento nella misura indicata dagli indici e dai parametri delle diverse sottozone. La destinazione d'uso a pensione, albergo, residence è consentita quando venga garantito uno spazio a parcheggio privato coperto e/o scoperto pari a mq 15.00 per ogni camera o unità immobiliare. Nei casi di ampliamento il volume esistente dovrà essere sommato a quello oggetto di richiesta di concessione, ai fini della verifica del suddetto rapporto.

Gli edifici dovranno avere copertura a tetto; le falde di copertura non potranno avere inclinazione superiore al 35 % e manto di rivestimento con tegole di laterizio. L'altezza interna dei locali interrati sarà determinata in funzione delle destinazioni d'uso e delle conseguenti prescrizioni di legge. Per i fabbricati esistenti ricadenti nelle zone di rispetto stradale, sono consentiti gli interventi previsti nel presente articolo e quelli della sottozona di appartenenza, fermo restando che per gli ampliamenti ricadenti nelle zone suddette è vietato aumentare la dimensione del fronte del fabbricato verso strada. Nei casi di demolizione e/o crollo e ricostruzione il nuovo fabbricato dovrà rispettare gli indici e le disposizioni contenute nelle presenti N.T.A. relativamente ai distacchi dalle strade pubbliche. Nella zona 13 non verrà conteggiata la cubatura dei vani sottotetto a condizione che non superata l'altezza utile interna di ml 2.20

La zona B in funzione della densità e delle tipologie è suddivisa in sottozone B1 e B2, nelle quali gli interventi possono attuarsi sia con intervento edilizio diretto, sia con intervento edilizio convenzionato. La zona B1, in relazione alle peculiari caratteristiche orografiche, dimensionali, nonché in riferimento alle potenzialità abitative, comprende indici di edificabilità fondiaria diversificati sui differenti centri abitati.

ZONA B1 - Sono le aree ed i fabbricati edificati a ridosso dei nuclei più antichi e in qualche misura intersecate/i con essi. In tali zone l'intervento edilizio diretto è consentito nei limiti previsti dall'articolo 17 delle presenti N.T.A.

Nei casi comprovati di risanamento igienico sanitario è consentito un ampliamento massimo nella misura del 10 % del volume esistente.

L'edificazione è consentita nei lotti liberi, e nel rispetto dei diritti di terzi così come indicato dalle norme di Codice Civile, con i seguenti indici:

- $S_m = mq\ 600$
- $I_f = 1.0\ mc/mq.$

VINCOLI SPECIFICI PER L'ABITAZIONE:

- a) l'area è zona sismica di 1° grado e soggetta alle disposizioni di cui alla L. 02/02/1974 n. 64 e s.m.i.;
- b) l'area risulta essere soggetta a Vincolo di cui all'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (Vincolo di cui all'art. 142 co. 1 lettera "c" e "f");

- c) l'area NON risulta essere soggetta a Vincolo Idrogeologico di cui R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26, D.G.R. 6215/96 e D.G.R. 3888/98;

ADEMPIMENTI ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE N°62 DEL 03/08/2018 ART. 3:

1. Conferenza Regionale ai sensi dell'art. 16, comma 4, del Decreto Legge.;

RICHIESTA DAL TECNICO

2. Eventuale esistenza di abusi totali o parziali.

NESSUNO

3. Pendenza di domande di sanatoria ancora da definire.

DEFINIZIONE CONDONO EDILIZIO PROT. N. 1045/86 DEL 01/04/1986

INTRODUZIONE:

TRATTASI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE AGGREGATO EDILIZIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE, AI SENSI DELL'ORDINANZA N.19 DEL 07/04/2017 e ss. mm. ii., DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO LE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA A FAR DATA DAL 24/08/2016.

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Il fabbricato a seguito del sisma del 24/08/2016 ha subito danni gravi tali da essere dichiarato inagibile.

Ordinanza n. 307 del 21/07/2017, riguardante "Demolizione immobile ubicato in Accumoli – frazione Fonte del Campo e rimozione macerie", per la particella 420.

Ordinanza n. 317 del 25/07/2017, riguardante "Demolizione immobile ubicato in Accumoli – Frazione Fonte del Campo e rimozione macerie.

L'atto autorizzativo rinvenuto in archivio per la particella 417:

-Concessione Edilizia in Sanatoria con Prot. N. 3613/94 del 12/04/1995, Pratica Edilizia n. 06, avente ad oggetto: "Sanatoria per lavori di adattamento di fabbricato rurale in abitazione";

Gli atti autorizzativi rinvenuti in archivio per la particella 420:

-Condono Edilizio con Prot. N. 1045/86 del 01/04/1986;

-DIA del 25/09/2004 con Prot. N. 3639;

-Permesso di Costruire N. 01/2008 con Pratica Edilizia N. 4754/07, riguardante "Ripristino dell'altezza originaria di un fabbricato di civile abitazione sito in Fonte del Campo.

ESITO ISTRUTTORIO

Condono Edilizio

Parere di Conformità Edilizio-Urbanistica

Istanza di Condono Edilizio ai sensi della L. 47/85 assunta in data 01/04/2026 al prot. 1045/86 pos. 158 richiesta dall'Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero, proprietario all'epoca dell'immobile (mappale 420) riguardante la realizzazione di ampliamento in assenza di licenza edilizia, opera realizzata nel 1975.

Per la suddetta richiesta è stata pagata un'oblazione di Lire 280.250, mentre non risulta agli di questo Ente alcun versamento riguardante gli oneri concessori;

Trattandosi di sanatoria richiesta ai sensi della L.47/85, vista la documentazione pervenuta per la definizione della pratica stessa, ed acquisito parere di compatibilità paesaggistica , per l'intervento in questione questo Ente esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE.

Compatibilità Paesaggistica

Nelle more di quanto disposto dall'art. 4 L.R. 8/2012, per la definizione del Condono Edilizio prot. 1045/86 questo Ente esprime il proprio **PARERE FAVOREVOLE** (con prescrizioni) ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004;

INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE

Nel progetto di ricostruzione dell'aggregato a seguito di demolizione si è previsto il mantenimento della sagoma planimetrica preesistente. Si è provveduto ad allineare, dove è risultato possibile, le quote di calpestio dei solai ai vari livelli tranne al piano terra per il quale comunque occorreva garantire l'accesso dalla quota del livello stradale.

Si prevede di ricostruire l'aggregato mediante due corpi di fabbrica giuntati sismicamente in corrispondenza della particella 417.

Nel progetto di ricostruzione si prevede una struttura portante in c.a. con solai in laterocemento e tamponature in laterizio. Si è cercato laddove possibile di uniformare le altezze di interpiano al fine di proporre una maglia strutturale efficiente e razionale. I maggiori spessori dei solai e la necessità di adeguare le altezze utili di piano alle prescrizioni normative hanno comportato una variazione delle altezze dei fabbricati come evidenziato nei grafici di progetto.

A seguito di esame istruttorio , con nota prot. 102 del 08.01.2026 questo Ente ha richiesto documentazione integrativa atta a definire il rispetto di quanto disposto dall'art. 19 delle vigenti NTA.

Con nota prot. 12-057001-0000567698-2026 del 14.01.2026 il progettista ha rimesso la documentazione richiesta, evidenziando che non ci sono aumenti sostanziali tra la volumetria ante sisma ed il progetto di ricostruzione.

Trattasi di intervento di ricostruzione diretto alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro plani-volumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche plani-volumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza e per l'accessibilità, per il quale questo Ente esprime il proprio **PARERE FAVOREVOLE**.

L'intervento di ricostruzione prevede altresì una fusione di unità immobiliari A1 (mappali 420-901) con u.i. A2-A3 (mappali 418,419) già previste in una precedente richiesta (prot. 2830 del 15/06/2016) ma mai definita a causa degli eventi sismici dell'agosto 2016.

Trattasi di intervento a carattere oneroso ai sensi dell'art.16, per il quale unitamente alla definizione del condono, verrà inoltrato supplemento istruttorio successivamente alla conclusione positiva della Conferenza Regionale.

CON RIFERIMENTO A QUANTO SOPRA MENZIONATO

VISTI gli atti autorizzativi rinvenuti nell'archivio Comunale;

VISTO il raffronto tra il progetto presentato per i lavori di demolizione e ricostruzione aggregato edilizio, ai sensi dell'ordinanza n.19 del 07/04/2017 e ss. mm. ii. e gli elaborati rinvenuti;

CONSIDERATO che la documentazione tecnica reperita e tutte le integrazioni esaminate, pervenute nella piattaforma Gedisi, **sono sufficienti** per esprimere il parere per la **pratica di Ricostruzione - Prot. n. 12-057001-0000514919-2025, ID 9875_Volpetti Anna.**

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA :

-CONDONO EDILIZIO

-PRATICA DI RICOSTRUZIONE

ALL'INTERVENTO SOPRA IN OGGETTO, CONDIZIONATO:

a) AL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE:

- i prospetti siano intonacati “a mano libera” (secondo la tradizione, cioè senza l’ausilio di sestì);
- si utilizzino, preferibilmente, intonaci privi di frazioni cementizie, e realizzati secondo la tradizione;
- la tinteggiatura dell’intonaco sia realizzata “in pasta” oppure mediante stesura di due mani di colore, la seconda sia diversamente diluita rispetto alla prima in modo da ottenere un effetto vibrante e non piatto;
- i colori siano ad acqua o a calce e NON a silossani o silicati; il RAL, da definire, orientativamente, nelle cromie delle terre che saranno, di volta in volta, concordate con questa Soprintendenza;
- siano replicate e/o realizzate ex novo le “cornici”, in intonaco oppure in arenaria o altra pietra locale, lungo le aperture esterne (porte e finestre);
- non si faccia minimante uso della finitura in scorza di pietra né di rivestimenti materiali artificiali che simulano la pietra, né a terra, né sui muri, né sui parapetti, né altrove;
- gli infissi esterni siano in legno completi da eventuali persiane, anch’esse in legno. Il legno delle persiane sia, preferibilmente, a faccia vista; se verniciato, sia con vernici tradizionali e non “plastiche”;
- siano mantenuti gli impaginati storici di finestre e porte finestre;
- i parapetti in ferro siano realizzati in ferro martellato, secondo la tradizione; non siano in alluminio;
- il portone d’ingresso sia in legno a doghe, o con eventuali specchiature, a seconda della rappresentatività dei luoghi, secondo la tradizione, oppure completato da un contro-sportello esterno a doghe verticali od orizzontali/specchiature; allo stesso modo si operi in merito sia ad eventuali altre aperture tipo saracinesca da garage;
- le pavimentazioni esterne e i percorsi carrabili siano realizzati esclusivamente con moduli in pietra naturale (no a scorza di pietra, betonelle o altri materiali artificiali) allettata a secco o con materiali tradizionali biologici (no malte cementizie o cemento industriale o simili) ai fini di una maggiore compatibilità paesaggistica ed anche per ragioni di permeabilità dei suoli;
- il tetto sia realizzato in legno e sia rivestito da coppi analoghi a quelli storici; eventuale/i futuro/i camino/i esterno/i non siano prefabbricati ma realizzati in opera secondo la tradizione;
- i moduli fotovoltaici siano integrati (non appoggiati) nelle falde in appositi alloggi; detti moduli siano dello stesso colore delle tegole e abbiano superficie scabra onde evitare riflessi incompatibili al contesto rurale;
- siano opportunamente occultare opere impiantistiche incompatibili con il volto storico dei luoghi, oppure siano realizzate all’insegna del più avanzato ed elegante design tecnologico;
- si faccia uso di pluviali in rame o alluminio color rame o elementi fittili;

- eventuali riproposizioni di passaggi archiviati non siano mai in struttura intelaiata, ma corpo dell'arco (piedritti e conci) sia realizzato in conci di pietra locale ed innestato nella struttura;
- in caso di rinvenimenti, anche dubitativamente, di natura archeologica, si prega di avvisare con ogni sollecitudine questo Ufficio ovvero la locale stazione dei Carabinieri;
- In fase di rivestimento esterno (intonaco) predisporre nelle facciate prospettanti sulla pubblica via, in corrispondenza degli spigoli per tutta l'altezza (fino allo sporto di gronda) canaletta sottotraccia in materiale plastico autoestinguente per il passaggio della p.i.;
- **Preventivamente all'avvio dei lavori, la ditta esecutrice dovrà ottenere apposito allaccio (fornitura cantiere) per l'utilizzo della risorsa idrica, unitamente se necessaria, all'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico (da richiedere al Comune).**
- **Si dispone altresì obbligatoriamente, essendo l'immobile di cui trattasi in zona rossa che prima dell'inizio di lavori sarà necessario ottenere la prescritta autorizzazione di accesso per tutti gli operatori (progettisti compresi) nel processo di ricostruzione.**
- **Preventivamente alla comunicazione di avvio dei lavori, dovrà essere trasmessa a questo Ente, copia della Notifica Preliminare con indicazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nel cantiere, completa di Documento di regolarità contributiva, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.**

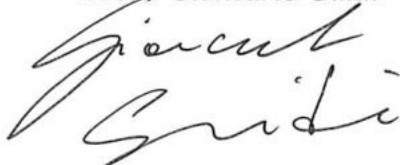
SI RAPPRESENTA CHE PER LA CANTIERIZZAZIONE DELL'INTERVENTO SARA' OPPORTUNO CONTATTARE PREVENTIVAMENTE L'UFFICIO TECNICO COMUNALE AL FINE DI ACCERTARE :

- la completa accessibilità dell'area di lavoro e l'assenza di impedimenti che possano, per qualsiasi motivo, impedire o ritardare il montaggio del cantiere e l'avvio dei lavori;
- la correttezza dei rilievi topografici di progetto e dei conseguenti fili fissi individuati ;
- il posizionamento degli spiccati e l'eventuale area di lavoro , corrispondenti con quanto indicato nel rilievo di progetto e l'eventuali esigenze dell'Amministrazione Pubblica;
- l'assenza di persone, cose o altri elementi di impedimento, in coerenza con quanto rappresentato nel rilievo di progetto.
- eventuale richiesta di occupazione di suolo pubblico.

Per qualsiasi informazioni e/o chiarimento: Geom. Giancarlo Guidi Tel.0746/80435, giancarlo.guidi@comune.accumoli.ri.it

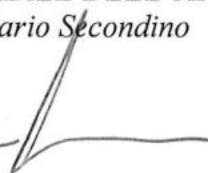
L'ISTRUTTORE DELLA PRATICA

Geom. Giancarlo Guidi



IL RESPONSABILE DELL'AREA IV

Arch. Dario Secondino

ARCH. GIULIA VILLANI

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA PER L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(ai sensi dell'art. 146 comma 7 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.)

ISTANZA MUDE ID 9875	
INTESTATARIO	Anna VOLPETTI
COMUNE	Località Fonte del Campo - Comune di Accumoli (RI) Piazza Calcioli n. 20
OGGETTO	Richiesta parere di conformità paesaggistica ai sensi dell'art. 32 L.47/85 per domanda di Concessione in Sanatoria ex L. 47/85, prot. n. 1045 del 01/04/1986 (foglio catastale n. 40, part. n. 420), relativa ad un corpo di fabbrica adiacente ad un'abitazione
RIFERIMENTO NORMATIVO	Parere di compatibilità paesaggistica in sanatoria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004

VERIFICA PRELIMINARE:

L'intervento necessita di parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'~~art. 146~~ ~~OPPURE~~ art. 167 commi 4 lett. a) e comma 5 del D. Lgs.vo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i e della Legge 724/94.

Sotto il profilo procedurale si seguirà l'iter autorizzatorio regolato dall'art. 146 del D.Lgs.vo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i come ribadito dal Parere dell'Area Legislativo, contenzioso e conferenza dei servizi prot. n. 69273 del 29.11.2010.

L'area di intervento ricade tra quelli previsti ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. b), art. 142 comma 1, lett. c) – fiumi, torrenti e corsi d'acqua e lett. f) - i parchi e le riserve.

È soggetto all'art. 9, 36 e 38 delle norme tecniche di attuazione del PTPR approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021.

Dall'esame della documentazione allegata alla richiesta, effettuato dal Funzionario Istruttore, l'istanza risulta completa ai sensi della normativa vigente.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

L'immobile, che si trova all'interno di un insediamento urbano consolidato di formazione relativamente recente a carattere principalmente residenziale, è sito nella frazione di Fonte del Campo nel comune di Accumoli. Gli affacci e gli accessi all'aggregato sono posti lungo le vie pubbliche che delimitano l'aggregato a sud.

Il fabbricato principale adibito ad abitazione è stato realizzato in forza del Permesso di Costruire 1/2008 del 31/03/2008 per opere di demolizione e ripristino dell'altezza originaria. Si richiede ora compatibilità paesaggistica per un corpo di fabbrica ad esso annesso, oggetto di richiesta di concessione in sanatoria, abuso costruito nel 1975.

ARCH. GIULIA VILLANI

Come desumibile dall'elaborato, l'aumento di volumetria lorda non supera i 450 mc di cui alla L. 47/85 art. 35 comma 3 lett. b) e alla data del 30/08/1986 l'intero fabbricato risultava abitabile.

La domanda di concessione in sanatoria fu presentata dal precedente proprietario, ovvero l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Rieti.

NORMATIVA URBANISTICA:

Le norme urbanistiche, secondo quanto asseverato dal tecnico abilitato e riportato nei documenti prodotti a corredo della domanda e/o nei Certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune risultano:

P.R.G. vigente (approvato con deliberazione G.R. Lazio n. 889 del 16/11/2007)			
Destinazione d'uso di PRG	B1 - Completamento	Art. delle NTA	
P.T.P.R. Lazio - foglio 05 - tav. 337 (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2)			
Disciplina di tutela, d'uso e valorizzazione dei paesaggi	Paesaggio degli Insediamenti Urbani	Art. delle NTA	28
Tutela delle aree tutelate per legge		Art. delle NTA	
Tutela degli immobili e delle aree tipizzati del PTPR	Art. 134, comma 1, lett. b).	Art. delle NTA	36
	Art. 142 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/04 Fascia di rispetto delle coste marine, lacuali e dei corsi d'acqua		38
	Art. 142 comma 1, lett. f) del D.Lgs. 42/04 Protezione dei parchi e delle riserve naturali.		
EVENTUALI ALTRI VINCOLI			

BREVE VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO:

L'intervento proposto è un ampliamento adiacente al fabbricato preesistente, che è stato oggetto di Permesso di Costruire per Demolizione e Ricostruzione nel 2008.

L'intervento per cui si chiede compatibilità paesaggistica ai fini del rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria, come dichiarato dal tecnico asseverante, non andrà a modificare l'aspetto percettivo del contesto paesaggistico, in quanto progettato nel rispetto della preesistenza.

ARCH. GIULIA VILLANI

Per quanto riguarda dunque la "Protezione dei corsi delle acque pubbliche" del PTPR (art. 36 delle NTA), il comma 7 recita:

"Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice, le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR, e corrispondenti al paesaggio degli insediamenti urbani e al paesaggio delle Reti, infrastrutture e servizi, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all'articolo 61 delle presenti norme qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi suscettibili di perimetrazione ai sensi della l.r. 28/1980".

La non applicazione del vincolo delle sponde dei corsi d'acqua in zona urbana di PRG fa sì che sia autorizzabile la variazione per cui si chiede sanatoria, tanto più che non vi siano ridotte modifiche di sedime e volumetria.

Per quanto riguarda la Protezione dei parchi e delle riserve naturali, il comma 4 dell'art. 38 delle NTA del PTPR riporta che: "Ai beni paesaggistici di cui al comma 1 si applicano sia la disciplina d'uso dei paesaggi, sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi. Queste ultime si applicano fino all'approvazione dei piani delle aree naturali protette, laddove previsti. In caso di contrasto prevale la norma più restrittiva". Ed ancora al comma 5: "Ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del Codice, per quanto attiene alla tutela del paesaggio le disposizioni del PTPR sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute nei piani delle aree naturali protette".

Diviene dunque parte integrante del presente parere, il nulla osta che verrà rilasciato da parte dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

In merito al progetto in oggetto, si esprimono le seguenti considerazioni comprensive di eventuali prescrizioni in ordine alla compatibilità dell'intervento ai livelli di tutela vigenti, da tenere in considerazione qualora si dovessero effettuare interventi edili sul fabbricato in oggetto, compresa la ricostruzione post sisma:

- La copertura a falda abbia manto di copertura con tegole di laterizio e sporto del tetto realizzato con palombelle in legno e sovrastanti pianelle in laterizio o tavolato in legno;
- Si adottino opere di lattoneria in rame;
- I movimenti del terreno non alterino l'orografia esistente che deve essere fedelmente ripristinata;
- Lo stato dei luoghi deve essere ripristinato, compresa l'eventuale vegetazione caratteristica dei luoghi anche se solo manto erboso.
- Se si dovesse rendere necessario l'abbattimento di vegetazione per i movimenti di cantiere o le aree di stoccaggio, ad oggi comunque non previsto nel progetto e che comunque deve essere limitato al minimo, si impone la piantumazione di altrettante alberature di tipologia presente nel territorio circostante;
- Anche in fase di cantiere si adottino misure di ingegneria naturalistica;
- Si riutilizzino in loco per i rinterri i materiali di risulta, da limitare alla minor quantità possibile, solo se idonei; altrimenti si proceda allo smaltimento in discarica autorizzata;

ARCH. GIULIA VILLANI

- Si limiti al massimo l'impatto anche acustico delle fasi di cantiere.

ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLA CONFORMITA'	
(ai sensi del comma 7 art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.)	
Tutto ciò premesso e considerato l'intervento proposto può ritenersi:	CONFORME

La presente autorizzazione è da valersi esclusivamente sotto il profilo ambientale di competenza, fatti salvi i diritti di terzi.

LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

IL TECNICO INCARICATO

Arch. Giulia Villani



IL RESPONSABILE AREA IV

Arch. Dario Secondino



COMUNE DI ACCUMOLI PROT. N. 0000623 DEL 22-01-2026
COMUNE DI ACCUMOLI PROT. N. 0000451 DEL 19-01-2026

**REGIONE
LAZIO**

DIREZIONE GENERALE

AREA COORDINAMENTO AUTORIZZAZIONI, PNRR E SUPPORTO INVESTIMENTI

Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
Area Organizzazione Uffici, Sviluppo Socio-Economico del
Territorio, Conferenze di Servizi

Oggetto: Conferenza Regionale ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del Testo Unico della Ricostruzione Privata (TUR) relativamente all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli (RI), ID 9875 richiedente Anna Volpetti.
Trasmissione del parere di parere di Screening di incidenza prot. n. 0159998 del 16/02/2026 (rif. conferenza di servizi interna CSR 196/2025).

Con riferimento alla nota prot. reg. 1269610 del 30/12/2025 con la quale il Dirigente dell'Area Organizzazione uffici, sviluppo socioeconomico del territorio, conferenze di servizi dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ha convocato, in modalità videoconferenza, per il giorno 22 gennaio 2026 la Conferenza regionale ai sensi degli artt. 68,85 e seguenti del Testo Unico della Ricostruzione Privata (TUR), relativamente all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli (RI), ID 9875 richiedente Anna Volpetti, si trasmette in allegato il parere favorevole di Screening di Incidenza specifico, espresso dall'Area Protezione e Gestione della Biodiversità della Direzione regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale, con prot. n. 0159998 del 16/02/2026 (allegato I), nel rispetto delle condizioni indicate dall'Ente Parco con nota acquisita al prot. n. 0037822 del 15/01/2026.

Per quanto concerne l'autorizzazione sismica per inizio dei lavori, si prende atto che la medesima non è richiesta nell'ambito della conferenza in oggetto e, pertanto, la medesima dovrà essere acquisita, a seguito dell'individuazione della ditta esecutrice, prima dell'inizio dei relativi lavori.

Considerato che a livello regionale l'unico parere da acquisire in sede di conferenza risulta quello di competenza dell'Area Protezione e Gestione della Biodiversità della Direzione regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale, l'Area Coordinamento Autorizzazioni, PNRR e Supporto Investimenti non procederà alla predisposizione del parere unico regionale.

IL FUNZIONARIO**Bruno Piccolo**PICCOLO BRUNO
2026.02.16.12:00:05CN=PICCOLO BRUNO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97-VATIT-80143490581

RSA/2048 bits

IL RAPPRESENTANTE UNICO REGIONALE**Emanuele Faiola**

FAIOLA EMANUELE

CN=FAIOLA EMANUELE
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97-VATIT-80143490581

RSA/2048 bits



DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

AREA PROTEZIONE E GESTIONE DELLA BIODIVERSITÀ

REGIONE LAZIO

Direzione generale

➤ Area Coordinamento Autorizzazioni, PNRR
e Supporto investimenti

Ufficio Rappresentante Unico Regionale

Conferenze di servizi

GR/DG/05

➤ Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

DU/01/00

ALLEGATO_1 REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.I.0163299.16-02-2026

p.c.

**ENTE PARCO NAZIONALE
GRAN SASSO MONTI DELLA LAGA**

PEC: gransassolagapark@pec.it

Oggetto: Comune di Accumoli (RI). Conferenza Regionale ai sensi degli artt. 68, 85 e segg. del Testo Unico della Ricostruzione Privata (TUR) relativamente all'intervento di demolizione e ricostruzione, di aggregato edilizio, denominato "Consorzio Baffetto", già parzialmente demolito, sito in Accumoli (RI), località 'Frazione Fonte del Campo', nell'ambito di terreni distinti al N.C.E.U. al Foglio 40, particelle 417 (sub. 2), 418, 419 (sub. 3), 420, 940 e 901. ID9875, richiedente Anna VOLPETTI, in qualità di Presidente del Consorzio "Baffetto".
Rif. Conferenza di Servizi interna CSR 196/2025 (ex CSR 115/2025). Rif. Ns Elenco Progetti n. 0967/2025.

Pronunciamento in merito alla procedura di Screening di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 7 del DPR n. 357/1997 e ss.mm. e ii.

VISTI:

- la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6, e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale 26 giugno 2025, n. 478, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Programmazione economica, Fondi europei e Patrimonio naturale" al Dott. Paolo ALFARONE;
- l'Atto di organizzazione n.GI2268 del 19/09/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area "Protezione e gestione della biodiversità" all'Arch. Fabio BISOGNI;
- il Decreto Dirigenziale n. G09613 del 24/7/2025 del Direttore, dott. Paolo ALFARONE con oggetto "Conferimento di delega ex articolo 166 del regolamento regionale 6 settembre n.1/2002 e s.m.i. ai dirigenti della Direzione regionale "Programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale";

VISTO il DPR n. 357/1997 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" come modificato dal DPR n. 120/2003;

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con cui viene costituita



la rete ecologica europea "Natura 2000", costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTA la DGR n. 612/2011 "*Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928*";

VISTA la DGR n. 938/2022 "*Approvazione delle linee guida regionali in recepimento delle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza (VInCA), ai sensi dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 novembre 2019*" e la determinazione n. G11906 del 12/09/2023 con cui la Regione Lazio ha approvato le Linee guida (LLGG) regionali per la valutazione di incidenza (VInCA) con decorrenza dal 24/09/2023;

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa dall'Area "*Coordinamento Autorizzazioni, PNRR e Supporto Investimenti*", con nota prot. n. 1270745 del 30/12/2025, con cui sono stati comunicati i termini per le richieste di integrazioni documentali e la restituzione dei pareri, necessari per la Conferenza Regionale, indetta per il giorno 22 gennaio 2026 dal Direttore "*Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio*", ai sensi degli artt. 68 e 85 e segg. del Testo Unico della Ricostruzione Privata (TUR);

DATO ATTO che, relativamente al progetto di ricostruzione in argomento, è stata già attivata in passato procedura di Conferenza di Servizi interna conclusasi con provvedimento di parere negativo di cui alla Det. n. A01674 del 05/08/2025 al fine di consentire ai tecnici incaricati di elaborare e fornire le integrazioni progettuali;

VISTA l'istruttoria preliminare eseguita dall'architetto *Rossella ONGARETTO* su analisi della documentazione allegata all'istanza di cui in oggetto, a seguito di assegnazione del procedimento effettuata dal Dirigente d'area con nota prot. (I) n. 0739435 del 17/07/2025;

CONSIDERATO che il l'area di intervento è totalmente inclusa nel Sito Natura 2000 Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT7110128 "*Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga*" e nel territorio del *Parco Nazionale*; la presente è relativa alla competenza di questa Area in materia di procedura di valutazione di incidenza (V.Inc.A.) di cui alla Direttiva *Dir. 92/43/CEE "Habitat"* e alla Direttiva *Dir. 2009/147/CE "Uccelli"*, nonché al DPR n. 357/1997 e ss.mm. e ii.

PREMESSO che, come verificato dall'analisi della documentazione tecnica resa disponibile online su Box Internet regionale, successivamente rettificata a seguito della trasmissione di integrazioni da parte del tecnico incaricato, *ing. Roberto REGNI*, acquisite al protocollo regionale in data 14/01/2026 con prot. n. 0032951, il progetto in analisi prevede un intervento di ricostruzione di aggregato edilizio e miglioramento sismico, ai sensi delle Ordinanze n. 19 del 07/04/2017, n. 307 del 21/07/2017 e n. 317 del 25/07/2017 a seguito dei danni determinati dal terremoto del 2016, mantenendo pressoché inalterati sedime e configurazione planovolumetrica del nucleo originario, distinto in Catasto al Foglio 40, con particelle 417 (sub. 2), 418, 419 (sub. 3), 420, 940 e 901, con varianti minime di cubatura, rimodulazione interna e delle quote di calpestio dei solai ai vari livelli, rese necessarie ai fini di adeguamento strutturale ai sensi della normativa antisismica, di efficientamento energetico e igienico-sanitari;

CONSIDERATO che il nucleo originario dell'aggregato edilizio risulta essere costituito da 4 unità strutturali articolate come di seguito descritto:

- Unità Strutturale US1 individuata con particella 940, destinata a uso abitativo, relativamente alla quale non si evincono informazioni sulle preesistenze;
- Unità Strutturale US2 individuata con particella 417 (sub. 2), destinata a rimessa/scuderia, realizzata antecedentemente al 1942, interessata da Concessione edilizia in Sanatoria con prot. n. 3613/94 del 12/04/1995, pratica edilizia per "*Sanatoria per lavori di adattamento di fabbricato rurale in abitazione*";

ACCUMOLI (RI). Conf. Reg. ai sensi degli artt. 68, 85 e segg. del Testo Unico della Ricostruzione Privata e s.m.i., relativamente all'intervento di ricostruzione di aggregato edilizio, sito in Accumoli (RI), località "*Frazione Fonte del Campo*", nell'ambito di terreni distinti in catasto al Foglio 40, particelle 417 (sub. 2), 418, 419 (sub. 3), 420, 940 e 901.

ID9875, richiedente *Anna VOLPETTI*, in qualità di Presidente del Consorzio "*Baffetto*". Rif. Conf. di Servizi interna CSR 196/2025.

Rif. Ns Elenco Progetti n. 0967/2025. Pronunciamento in merito alla procedura di Screening di VInCA ai sensi dell'art. 5, comma 7 del DPR n. 357/1997 e s.m.i._SCR



**REGIONE
LAZIO**

- Unità Strutturale US3 individuata con particelle 418 e 419 (sub. 3), destinata a uso abitativo, relativamente ai quali non si evincono informazioni sulla legittimità delle preesistenze,
- Unità Strutturale US4 individuata con particelle 420 e 901, destinata ad uso abitativo, oggetto di istanza di condono edilizio presentata al Comune di Accumoli da precedente proprietà con prot. n. 1405 del 01/04/1986 (condono n. 4457 del 30/08/1986) per la realizzazione nel 1975 di edificio adiacente all'abitazione originaria relativamente a <<Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici all'inizio dei lavori>>, successivamente interessata da DIA prot. n. 3639 del 25/09/2004, permesso di costruire con prot. 1/2008 per demolizione e ripristino altezza originaria del fabbricato;

CONSIDERATO che come desunto dai pareri di conformità rilasciati dal Comune di Accumoli, l'intervento di ricostruzione prevede fusione delle Unità Strutturali US3 e US4, già prevista in passato con precedente richiesta di cui al prot. 2830 del 15/06/2016, mai definita a causa del sisma del 2016;

CONSIDERATO che relativamente le opere edilizie inerenti alla richiesta di Condono Edilizio presentate ai sensi della L. 47/85, seppur attinenti alla realizzazione nel 1975 di edificio adiacente all'abitazione originaria individuato con particella 420 relativamente a <<Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici all'inizio dei lavori>>, e alla Concessione edilizia in Sanatoria con prot. n. 3613/94 del 12/04/1995, pratica edilizia per "Sanatoria per lavori di adattamento di fabbricato rurale in abitazione" individuato con particella 417, già realizzati nell'ambito di un aggregato edilizio preesistente, antecedente alla designazione della ZPS IT7110128 "Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga", siano tuttavia tali da non impedire di ritenere il territorio della ZPS idoneo ai fini del mantenimento di un buon stato di conservazione di habitat e specie, e non essere pertanto in contrasto con le finalità di tutela del Sito natura 2000;

CONSIDERATO che il presente pronunciamento, per quel che concerne le opere già compiute, non contrasti con la normativa di riferimento in quanto il richiedente deve acquisire il permesso a costruire in sanatoria ai sensi della L. n. 47/85, e pertanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 5, comma 8 del DPR n. 357/1997: <<l'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza [...]>>, rilevando inoltre che il presente pronunciamento è necessario in quanto l'art. 32 della L. n. 47/1985 prevede che <<il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso>>;

RITENUTO che le opere edilizie oggetto di richiesta di condono non abbiano determinato o non determinino significativa perdita o frammentazione di habitat di specie della ZPS e siano compatibili con la tutela delle specie di interesse unionale del Sito e della Rete Natura 2000;

ATTESO che, l'Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, così come previsto dall'art. 5, comma 7, del DPR n. 357/1997, con nota prot. n. 2026 del 15/01/2026, acquisita in pari data al protocollo regionale con prot. n. 0037822 ha espresso parere favorevole con misure di mitigazione a carattere generale, relativamente alla procedura di Screening di Valutazione di Incidenza, ai sensi del DPR n. 357/1997, e ha contestualmente rilasciato Nulla Osta, ai sensi della L. 394/1991, propedeuticamente all'emanazione del parere di competenza della scrivente Area;

PRESO ATTO che nella medesima Scheda di Screening vengono proposte alcune Condizioni d'Obbligo a cui attenersi nella realizzazione dell'intervento, ritenute valide al fine di assicurare l'assenza di incidenze negative sulla ZPS;

VISTA l'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata mediante il modello "Format Screening di V.Inc.A." (cosiddetto "Format Valutatore") di cui all'Allegato 2 delle LLGG nazionali;

ACCUMOLI (RI). Conf. Reg. ai sensi degli artt. 68, 85 e segg. del Testo Unico della Ricostruzione Privata e s.m.i., relativamente all'intervento di ricostruzione di aggregato edilizio, sito in Accumoli (RI), località 'Frazione Fonte del Campo', nell'ambito di terreni distinti in catasto al Foglio 40, particelle 417 (sub. 2), 418, 419 (sub. 3), 420, 940 e 901.

ID9875, richiedente Anna VOLPETTI, in qualità di Presidente del Consorzio "Baffetto". Rif. Conf. di Servizi interna CSR 196/2025.

Rif. Ns Elenco Progetti n. 0967/2025. Pronunciamento in merito alla procedura di Screening di VIncA ai sensi dell'art. 5, comma 7 del DPR n. 357/1997 e s.m.i._SCR



RITENUTO che le opere edilizie oggetto di richiesta non abbiano determinato o non determinino significativa perdita o frammentazione di habitat di specie della ZPS e siano compatibili con la tutela delle specie di interesse unionale del Sito e della Rete Natura 2000;

RITENUTO che, in considerazione delle caratteristiche e dell'entità dell'intervento generale di ricostruzione, nonché della localizzazione urbana, e degli obiettivi di conservazione della ZPS, elencati nel relativo Formulario standard, e del pronunciamento favorevole con misure di mitigazione a carattere generale espresso da parte dell'Ente di Gestione del Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, di cui al citato Nulla Osta acquisito con prot. n. 0037822 del 15/01/2026, si ritiene che il progetto previsto non possa comportare incidenze significative, dirette o indirette su *habitat*, *habitat* di specie e specie di interesse unionale la cui tutela costituisce obiettivo di conservazione del Sito Natura 2000 menzionato e sull'integrità di tale Sito;

VISTO l'art. 3, co. 4 *quater* della L.R. 29/1997 e ss.mm. e ii., relativo al sistema sanzionatorio da applicarsi *<<in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza oppure in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione>>*;

RITENUTO quindi di poter esprimere parere favorevole di Screening di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e delle LLGG V.Inc.A., in quanto è possibile concludere in maniera oggettiva che l'intervento non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del Sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.

Tutto ciò premesso

Per quanto di competenza, si comunica che l'intervento non deve essere sottoposto ad ulteriori fasi della Procedura di Valutazione di incidenza e, fatto salvo il diritto di terzi, si esprime **parere favorevole di Screening** ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997, ribadendo infine il rispetto delle condizioni indicate dall'Ente Parco nella citata nota di cui al prot. n. 0037822 del 15/01/2026;

Il presente parere è riferito esclusivamente alle competenze di questa Area in materia di Procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e della DGR 938/2022 e non esime il proponente dall'acquisire ulteriori pareri o nulla osta.

Il presente parere ha durata di validità di 5 anni e viene pubblicato nella sezione di valutazione di incidenza del Sito Internet regionale ai fini della trasparenza e informazione del pubblico.

Il funzionario

Arch. Rossella ONGARETTO

ONGARETTO ROSSELLA
2026.02.12 13:15:01
Arch. Rossella Ongaretto
CN=ONGARETTO ROSSELLA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

il Dirigente

Arch. Fabio BISOGNI

BISOGNI FABIO
2026.02.13 18:48:11
CN=BISOGNI FABIO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

ACCUMOLI (RI). Conf. Reg. ai sensi degli artt. 68, 85 e segg. del Testo Unico della Ricostruzione Privata e s.m.i., relativamente all'intervento di ricostruzione di aggregato edilizio, sito in Accumoli (RI), località 'Frazione Fonte del Campo', nell'ambito di terreni distinti in catasto al Foglio 40, particelle 417 (sub. 2), 418, 419 (sub. 3), 420, 940 e 901.

ID9875, richiedente Anna VOLPETTI, in qualità di Presidente del Consorzio "Baffetto". Rif. Conf. di Servizi interna CSR 196/2025.

Rif. Ns Elenco Progetti n. 0967/2025. Pronunciamento in merito alla procedura di Screening di VIncA ai sensi dell'art. 5, comma 7 del DPR n. 357/1997 e s.m.i._SCR